

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Perenzione: valida la comunicazione via PEC al codifensore non domiciliatario

La comunicazione via p.e.c. degli atti processuali, effettuata all'indirizzo p.e.c. dell'avvocato difensore (o anche del codifensore), quale risultante dal pubblico elenco di cui all'*art. 7, comma 2, della l. n. 247/2012*, costituisce l'unica forma ammessa dalla legge per la comunicazione degli atti processuali. E' valida la comunicazione dell'avviso di perenzione non effettuata presso l'indirizzo indicato dalla ricorrente in sede di elezione di domicilio ma via p.e.c. unicamente al codifensore non domiciliatario.

Violenza sessuale: i rapporti coniugali non sono per forza di "minore gravità"

Con la recente sentenza in commento, la Suprema Corte si è occupata della questione relativa alla possibile applicazione della circostanza attenuante (denominata "super-attenuante", in quanto prevede una riduzione di pena fino a due terzi) dei "casi di minore gravità" della violenza sessuale (*art. 609-bis, comma 3, c.p.*) agli atti sessuali commessi ai danni della moglie o della convivente (parlandosi in tal caso di "rapporto paraconiugale"). La tesi del ricorrente infatti, pur non adeguatamente argomentata, era nella sostanza che la presenza di un suddetto rapporto (a causa, è da presumersi, della consuetudine di rapporti sessuali tra i soggetti) implichi una minore compressione della libertà sessuale della persona offesa, ove gli atti sessuali vengano commessi con le modalità – penalmente illecite – di cui all'*art. 609-bis*. La Cassazione, pur senza motivare diffusamente al riguardo, ha invece rigettato in toto una siffatta opinione, richiamando i passi dell'impugnata sentenza che sottolineavano le note di gravità del fatto concreto (ad esempio l' approfittamento delle condizioni di sottomissione e fragilità della p.o.). Occorre peraltro considerare come la sussistenza di un rapporto coniugale o di convivenza, o altresì di una

Osservatorio parlamentare



Conversione in legge decreto-legge su aree del Mezzogiorno.

Atto Senato n. 2692
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 29 dicembre 2016, n.
243, recante interventi
urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con
particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno

Iter 22 febbraio
2017: approvato
definitivamente, non ancora
pubblicato.

Conversione in legge d.l. milleproroghe 2017

Atto Camera: 4304
Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, recante
proroga e definizione di
termini.

Iter 22 febbraio 2017:
esame in assemblea.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati

Atto Senato n. 2583
Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e altre
disposizioni concernenti
misure di protezione dei

relazione affettiva senza convivenza, non può essere assolutamente considerato di per sé un indice di minore gravità del fatto. Si tenga infatti presente che, pur se successivamente alla commissione dei fatti per cui è stata emessa la sentenza in commento, il *D.L. n. 93/2013* ha introdotto nel codice penale il nuovo *art. 609-ter*, comma 1, numero 5-quater), disposizione che qualifica come fattispecie aggravata la violenza sessuale commessa “nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza”.

Permesso di soggiorno: esistenza di un precedente penale in caso di ricongiungimento familiare

La disciplina di maggior favore per lo straniero, prevista dall'*art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998*, benché riferita al soggetto che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata per necessità logico-giuridica in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi.

Detenere momentaneamente la droga per proteggere il figlio è un fatto di particolare tenuità?

Con la sentenza n. 7606/17 depositata il 17.02.2017 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto non punibile, per la particolare tenuità del fatto, la condotta della madre che, per proteggere il figlio, abbia momentaneamente occultato alle forze dell'ordine la sostanza stupefacente che questi deteneva a fini di spaccio ed ha espresso il principio secondo cui, in presenza di determinati presupposti, la causa di non punibilità ex *art. 131 bis c.p.* può essere rilevata d'ufficio in cassazione, anche se non dedotta nel giudizio di appello.

Liti societarie: vince la sintesi

Il canone di sinteticità degli atti processuali deve ispirare la condotta delle parti e del giudice al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la leale collaborazione tra i medesimi. Nell'ordinanza in commento il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, stigmatizza l'eccessiva prolissità di alcune comparse di risposta depositate in un giudizio concernente un'azione di responsabilità, ricordando ai litiganti la necessità di rispettare il canone di sinteticità degli atti processuali (*Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ordinanza 2 febbraio 2017*).

L'opposizione al decreto di liquidazione della C.T.U. va proposta entro trenta giorni

Con sentenza n. 4423 del 21 febbraio 2017 la Corte di cassazione conferma il proprio principio in base al quale l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'*art. 702-quater c.p.c.* per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; conseguentemente, il termine per proporre opposizione ex *art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002* è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento.

News dal Legislatore

Di interesse generale

D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. 20 febbraio 2017, n. 42)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

L. 17 febbraio 2017, n. 15 (G.U. 21 febbraio 2017, n. 43)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

minori stranieri non accompagnati"
Iter: 23 febbraio 2017
esame in assemblea.

Accordi prematrimoniali

Atto Camera: 2669
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
Iter: 22 febbraio 2017
Assegnato alla II Commissione Giustizia.

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Atto Camera 1142
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico.
Iter: 22 febbraio 2017 in corso di esame in Commissione.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

D.M. 28 dicembre 2016, n. 265 (G.U. 17 febbraio 2017, n. 40)

Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Focus prassi

Comunicato 14 febbraio 2017 (Emanato dal Fondo di previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali)

Nuova modalità di trasmissione del modulo 050 - Caricamento online.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 21 febbraio 2017, n. 4374

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (produzione di nuovi documenti)

Il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione (fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso) non riguarda gli atti ed i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Di talché, se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d'ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all'originale e dell'effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 20 febbraio 2017, n. 4292

DIVORZIO. Assegno di divorzio

In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova della insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria. L'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra, invero, nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché correlabile, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. (Nel caso concreto la Corte di appello non si è attenuta all'esposto principio.)

Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2017, n. 4090

PROCEDIMENTO CIVILE. Domande

In tema di procedimento civile, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se, tuttavia, i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto

di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo, sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2017, n. 4406

FALLIMENTO. Crediti privilegiati - SOCIETA. Amministratori

Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti c.c., non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio. L'opus che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è aprioristicamente determinabile, identificandosi con la stessa attività d'impresa. (Nel caso concreto il Tribunale ha, in concreto, ricondotto l'attività svolta dal ricorrente esclusivamente alla funzione gestoria, così escludendo anche mediante il proprio insindacabile accertamento di fatto, l'inquadramento della stessa nelle fattispecie indicate dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c.)

Cass. civ., Sez. V, 17 febbraio 2017, n. 4235

TRIBUTI LOCALI. Imposta regionale sulle attività produttive

In relazione all'IRAP, anche una spesa consistente riferita all'acquisto di un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione può rilevarsi idonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, allorché il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di un'attrezzatura connaturata ed indispensabile all'esercizio dell'attività medesima e come tale idoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 17 febbraio 2017, n. 4277

IMPRESA AGRICOLA - INFORTUNI SUL LAVORO. Assicurazione infortuni in agricoltura

L'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari ed accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli sono di certo da ritenersi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni facciano parte di un'attività più largamente imprenditoriale-speculativa. In tal senso, si rileva come il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali ed abituali. Di talché, l'attività volta all'acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra (come specificato nella fattispecie) è attività connessa e complementare all'attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell'unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito.

Cass. civ., Sez. lavoro, 16 febbraio 2017, n. 4125

LAVORO (RAPPORTO DI). Diritti e doveri del lavoratore

In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., interpretato alla luce dei canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non può essere esteso sino ad imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, giacché in tal caso si correrebbe il rischio di riconoscere implicitamente una sorta di "dovere di omertà" che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. VI, ud. 13 settembre 2016 - dep. 21 febbraio 2017, n. 8395

ABUSO DI UFFICIO

La inosservanza da parte del pubblico ufficiale del dovere di motivazione del provvedimento amministrativo, come imposta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, può integrare la violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. L'anzidetta violazione, tuttavia, deve essere esclusa, in relazione al provvedimento di nomina dei componenti di una commissione o di un gruppo di lavoro nell'ambito del settore pubblico, ogni qualvolta le ragioni della scelta dei soggetti da nominare risultano essere comunque speciale dal contenuto stesso e dalla funzione del provvedimento.

Cass. pen., Sez. III, ud. 13 gennaio 2017 - dep. 17 febbraio 2017, n. 7680

AFFISSIONI PUBBLICHE - ELEZIONI

In ordine a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 212 del 1956, si rileva come nessuna distinzione venga effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata. Ne deriva che nel concetto di "affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi.

Cass. pen., Sez. VI, ud. 10 gennaio 2017 - dep. 16 febbraio 2017, n. 7439

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 319-ter c.p. della corruzione di atti giudiziari, si considera "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 688

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento della concessione del demanio marittimo nelle forme tipiche della procedura ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, con previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte. L'affermazione generale di questo principio anche in materia di affidamento in concessione a privati di beni demaniali economicamente contendibili va infatti valutato alla luce della norma speciale vigente in materia di concessioni del demanio marittimo, consistente nell'art. 37 Cod. Nav., che nulla di ciò prevede

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ricorso gerarchico

La decisione sul ricorso gerarchico non assorbe i provvedimenti di primo grado ma accede ad essi, con la conseguenza che il giudice amministrativo, una volta riscontrato un vizio nella decisione gerarchica, può sindacare direttamente questi ultimi atti. Il giudice, quindi, ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità formale del procedimento di secondo grado, ma entrando anche nel merito della fondatezza sostanziale, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 555/14

TRANSAZIONI COMMERCIALI

La direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare l'art. 7, parr. 2 e 3, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte giustizia U.E., Sez. II, 16 febbraio 2017, n. 641/15

RADIOCOMUNICAZIONI

L'art. 8, par. 3, della direttiva 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Corte giustizia U.E., Sez. I, 16 febbraio 2017, n. 219/15

SANITA'

Le disposizioni dell'allegato II della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003, lette alla luce dell'art. 11, parr. 1 e 10, nonché dell'art. 16, par. 6, della medesima direttiva, devono essere interpretate nel senso che l'organismo notificato non è tenuto, in via generale, ad effettuare ispezioni impreviste, a controllare i dispositivi e/o ad esaminare la documentazione commerciale del fabbricante. Nondimeno, in presenza di indizi atti a suggerire che un dispositivo medico può non essere conforme ai requisiti posti dalla direttiva 93/42, l'organismo deve adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare gli obblighi ad esso imposti ai sensi dell'art. 16, par. 6, di detta direttiva, nonché dei punti 3.2, 3.3, da 4.1 a 4.3 e 5.1 dell'allegato II alla medesima direttiva. La direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, dev'essere interpretata nel senso che l'intervento dell'organismo notificato nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE è volto a proteggere i destinatari finali dei dispositivi medici. L'eventuale inadempimento colpevole dell'organismo, che può far sorgere la sua responsabilità nei confronti di tali destinatari, rientra nella competenza del diritto nazionale, fermi restando i principi di equivalenza e di effettività.

Imposta di registro - Le cause di decadenza dai benefici fiscali non vanno denunciate all'Ufficio

Gli eventi successivi alla registrazione di un atto che non danno luogo a una ulteriore liquidazione di imposta, ma comportano soltanto la perdita dei benefici fiscali originariamente concessi, non obbligano le parti o loro aventi causa ad effettuare la denuncia di cui all'*art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*, Testo Unico Imposta di Registro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la *sentenza della quinta sezione civile, n. 1111/2017*.

Mediazione - La mediazione civile è in contrasto con la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori?

Il procedimento italiano di mediazione civile obbligatoria, pur essendo conforme alla *direttiva 2008/52*, è forse in contrasto con talune disposizioni della *direttiva 2013/11* che disciplina la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori? È questo il quesito rivolto dal Tribunale di Verona ai giudici europei. In merito, l'AG Saugmandsgaard Øe sostiene che il *D.Lgs. n. 28/2010* (che ha recepito la *direttiva 2008/52* nell'ordinamento italiano) possa essere in linea con la *direttiva 2013/11* a condizione di non impedire alle parti di accedere al sistema giudiziario, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sarebbe, invece, incompatibile l'obbligo di assistenza legale imposto alle parti nell'ambito della mediazione dal *D.Lgs. n. 28/2010*, per le controversie rientranti nel campo di applicazione della *direttiva 2013/11*. Parimenti, incompatibile sarebbero le sanzioni che la normativa italiana fa conseguire al ritiro senza giustificato motivo da un procedimento di mediazione delle controversie rientranti nel campo di applicazione della *direttiva 2013/11*, a meno che la nozione di giustificato motivo includa l'insoddisfazione della parte che si sia ritirata riguardo alle prestazioni o al funzionamento del procedimento di risoluzione extragiudiziale, circostanza che l'AG rimette alla valutazione del giudice nazionale. Su tale interessante questione si attende, quindi, la sentenza della Corte per verificare se accoglierà o meno i suggerimenti dell'AG. (*Avvocato Generale Ue, Conclusioni 16 febbraio 2017, n. C-75/16*)

Giusto processo - Nessuna condanna per lo spacciatore indotto a commettere reato da un agente sotto copertura

Pronunciandosi su un caso "rumeno" originato dal ricorso proposto da un cittadino della stessa nazionalità, il quale si doleva, ai sensi dell'*articolo 6 § 1 della Convenzione e.d.u.*, di non aver avuto un processo equo in quanto era stato indotto da un agente sotto copertura a commettere un reato per il quale egli era stato successivamente condannato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto violato il diritto ad un giusto processo. In particolare, i giudici europei hanno accolto la tesi sostenuta dall'uomo il quale aveva affermato che i tribunali rumeni lo avevano condannato sulla base della dichiarazione di un agente sotto copertura, il quale aveva agito di propria iniziativa, senza alcun controllo da parte delle autorità competenti. I giudici europei hanno altresì riconosciuto che i tribunali rumeni non erano stati in grado di accertare quanto l'induzione a commettere il reato avesse influito sulla commissione del reato, peraltro respingendo senza alcuna motivazione le prove proposte dalla difesa. (*Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione IV, sentenza 14 febbraio 2017, n. 7600/09*)